

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2127

Vol. 1973/0386

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2127 def.

Bruxelles, 13 dicembre 1973

RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione di un Accordo di cooperazione
commerciale tra la Comunità Economica Europea e la
Repubblica dell'India

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2127 def.

Raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa alla
conclusione di un Accordo di cooperazione commerciale tra
la CEE e l'India

1. Nel corso della sua sessione del 3 aprile 1973, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con l'India un Accordo di cooperazione commerciale e a tal fine ha adottato alcune direttive. Su questa base, quattro sessioni di negoziati (aprile, giugno, settembre e ottobre 1973) si sono svolte tra la Commissione e la delegazione indiana.

2. Il testo in lingua inglese dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e l'India è stato messo a punto il 30 ottobre 1973 nel corso dell'ultima sessione di negoziati.

La delegazione della Commissione era presieduta dal sig. Ernst, Direttore alla Direzione generale delle Relazioni esterne della Commissione, e la delegazione indiana era guidata da Sua Eccellenza il sig. K.B. Lall, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della Missione indiana presso le Comunità europee.

3. I testi risultanti dal negoziato comprendono :

l'Accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica dell'India con tre allegati, comprendenti tre dichiarazioni e uno scambio di lettere.

Il testo inglese di questi documenti è già stato messo a disposizione dei Rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dell'articolo 113.

4. L'Accordo e i documenti allegati costituiscono il risultato dei negoziati intercorsi tra le delegazioni indiana e comunitaria. Essi sono conformi alle direttive che il Consiglio ha adottato nel corso della sua sessione del 3 aprile 1973.

./.

La Commissione ritiene pertanto di aver assolto il compito che le era stato affidato dal Consiglio. Conseguentemente, essa raccomanda al Consiglio di avviare la procedura relativa alla firma e alla conclusione dell'Accordo con l'India.

5. In vista della conclusione e dell'attuazione dell'Accordo, la Commissione trasmette in allegato al Consiglio:

- una raccomandazione di regolamento relativo alla conclusione dell'Accordo e dei relativi allegati.

RACCOMANDAZIONE DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'Accordo di cooperazione
commerciale tra la Comunità Economica Europea e la
Repubblica dell'India

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 113 e 114,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre concludere l'Accordo di cooperazione commerciale negoziato fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Viene concluso, a nome della Comunità, l'Accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica dell'India, il cui testo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo e a conferire loro i poteri necessari per impegnare la Comunità.

./.

Articolo 3

In seno alla commissione mista prevista dall'articolo VII dell'Accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione assistita dai Rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO
DI COOPERAZIONE COMMERCIALE TRA
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'INDIA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte,

IL GOVERNO DELL'INDIA, dall'altra,

CONSIDERANDO le amichevoli relazioni ed i legami tradizionali esistenti tra l'India e gli Stati membri della Comunità, nonché il comune desiderio di consolidare e di espandere i loro rapporti economici e commerciali,

ANIMATI dalla comune volontà di rafforzare, approfondire e diversificare i loro rapporti economici e commerciali nei limiti delle loro capacità al fine di soddisfare le esigenze di entrambe le Parti in modo da ottenere vantaggi comparabili e un reciproco profitto,

CONSIDERANDO che il commercio non è un fine a se stesso, bensì un mezzo per raggiungere più ampi obiettivi economici e sociali,

RIGUARDANDO la moderna politica commerciale come uno strumento importante per favorire la cooperazione economica internazionale,

DESIDEROSI di fornire il loro contributo ad una nuova fase della cooperazione economica internazionale commisurata alle loro rispettive risorse umane, intellettuali e materiali,

CONVINTI che sia giunto il momento di dare un nuovo impulso ai rapporti reciproci esistenti tra la Comunità allargata e l'India,

AFFERMANDO il loro comune impegno per la promozione di relazioni economiche internazionali fondate sulla libertà, sull'eguaglianza, sulla giustizia e sul progresso,

HANNO DECISO di concludere un Accordo di cooperazione commerciale ed hanno a tale scopo designato come loro plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE:

IL GOVERNO DELL'INDIA:

CHE, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

./.

Articolo 1

Le due Parti si dichiarano determinate a sviluppare i loro scambi commerciali sulla base di vantaggi comparabili e di reciproco profitto, in maniera da contribuire al loro progresso economico e sociale, nonché al miglioramento dei loro scambi commerciali nella misura più alta possibile.

Articolo 2

Nei loro rapporti commerciali, la Comunità e l'India si concederanno il trattamento della nazione più favorita a norma delle disposizioni del GATT.

Articolo 3

Nelle importazioni e nelle esportazioni, la Comunità e l'India si concederanno il più alto grado di liberalizzazione che esse generalmente accordano a paesi terzi ed avvieranno delle discussioni allo scopo di concordare, riguardo ai prodotti di comune interesse, le modalità e i mezzi atti a offrire le più ampie facilitazioni compatibili con le politiche e gli obblighi rispettivi.

Articolo 4

Le due Parti si adopereranno per promuovere, al più alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione delle importazioni di prodotti indiani nella Comunità e di prodotti comunitari in India. Entrambe le Parti prenderanno tutte le misure atte a raggiungere questo obiettivo, comprese quelle particolari misure che sono dettate dal tipo e dal potenziale dei loro scambi commerciali. Esse stabiliscono inoltre di appoggiare le istituzioni che sono state o possono essere da loro create per potenziare i contatti e la cooperazione tra le loro organizzazioni economiche.

Articolo 5

Le due Parti riconoscono che la cooperazione tra le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di relazioni economiche con i paesi terzi, specialmente quelli in via di sviluppo, può contribuire alla diversificazione dei loro contatti reciproci ed all'espansione del commercio internazionale.

Di conseguenza, esse si accingono ad esaminare la possibilità di promuovere questa cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo rafforzamento.

Articolo 6

Sempre che sia collegata col commercio, le due Parti possono sviluppare una cooperazione economica nei settori di comune interesse e alla luce degli sviluppi della politica economica della Comunità e dell'India.

Articolo 7

Sarà istituita una commissione mista per la cooperazione commerciale composta da rappresentanti della Comunità e rappresentanti dell'India. La commissione mista si riunirà ogniqualevolta sia necessario e almeno una volta all'anno alla data e nel luogo convenuti. Riunioni straordinarie possono essere fissate mediante accordo su richiesta di una delle Parti. La commissione mista può istituire sotto-commissioni specializzate che dovranno assisterla nell'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 8

Compito della commissione mista sarà quello di assicurare l'adeguato funzionamento di questo accordo, di concepire le misure pratiche atte a raggiungerne gli scopi e di discutere e risolvere, alla luce dei suoi principi ed obiettivi, tutte le questioni che possono sorgere nel corso della sua attuazione. Spetterà ad essa esaminare qualsiasi difficoltà che possa ostacolare lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra le due Parti e raccomandare misure pratiche destinate a formare oggetto dell'azione della Comunità o dell'India, a seconda dei casi.

./.

Articolo 9

La commissione mista dovrà in particolare :

- a) ricercare i modi e i mezzi per incoraggiare lo sviluppo della cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e l'India, nella misura in cui ciò possa promuovere lo sviluppo e la diversificazione del commercio ed arrecare vantaggi ad entrambe le Parti;
- b) studiare ed escogitare i modi e i mezzi per superare le barriere commerciali, ed in particolare quelle non tariffarie e quasi tariffarie esistenti in vari settori del commercio, prendendo in considerazione i lavori intrapresi in questo campo dalle organizzazioni internazionali interessate;
- c) esaminare e raccomandare le possibilità di progressivo adattamento dei loro modelli commerciali e delle loro strutture di mercato allo scopo di promuovere l'evoluzione delle loro relazioni economiche e commerciali secondo le loro possibilità complementari, nonché gli obiettivi a lungo termine delle rispettive economie, in modo da rimediare agli squilibri ed evitare le malformazioni;
- d) facilitare gli scambi d'informazione su tutti i temi che possano riguardare le possibilità di cooperazione nel campo economico e la creazione di condizioni favorevoli a tale cooperazione su una base di reciproco vantaggio per la Comunità e l'India.

Articolo 10

Le Parti contraenti convengono che sarà compito della commissione mista anche quello di assicurare l'adeguato funzionamento degli accordi settoriali che sono stati conclusi o che dovranno essere ancora conclusi tra la Comunità e l'India sulla iuta, sui prodotti tessili di fibre di cocco e di cotone e sui prodotti artigianali (prodotti fatti a mano e tessuti ottenuti con telaio a mano) e che a tal fine essa rileverà i compiti delle commissioni miste istituite a norma di questi accordi.

Articolo 11

La commissione mista fisserà la propria procedura e il proprio programma di lavoro.

Articolo 12

Le disposizioni di questo accordo si sostituiranno alle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e l'India nella misura in cui queste sono incompatibili o identiche ed esse.

Articolo 13

Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 14

L'Accordo si applica ai territori nei quali vige il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, alle condizioni da questo fissate, e ai territori nei quali si applica la Costituzione della Repubblica dell'India.

Articolo 15

a) Il presente Accordo entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente comunicate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso è concluso per un periodo di cinque anni e sarà rinnovato di anno in anno se nessuna delle Parti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza.

b) Nondimeno, per tener conto delle situazioni che si possono creare e dell'evoluzione politica, l'Accordo può essere modificato in ogni momento, qualora ciò venga convenuto da entrambe le Parti.

Articolo 16

Il presente Accordo è redatto in due copie in danese, olandese, inglese, francese, tedesco, hindi e italiano, e ciascuno di questi testi fa egualmente fede.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO

1. Per entrambe le Parti, il livello della rappresentanza nella commissione mista sarà il più elevato possibile a seconda dell'importanza dell'ordine del giorno.

2. I rappresentanti di entrambe le Parti in seno alla commissione mista trasmetteranno le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità affinché queste procedano all'esame e passino all'azione nella maniera più rapida ed efficace possibile.

Qualora la commissione mista non sia in grado di emettere una raccomandazione su questioni considerate urgenti o importanti da entrambe le Parti, essa sottometterà il parere delle due Parti alle rispettive autorità per ulteriore esame.

3. Nel fare proposte e raccomandazioni, la commissione mista tiene nel debito conto i piani indiani di sviluppo e l'evoluzione delle politiche della Comunità in campo industriale, sociale, scientifico e in materia di ambiente, nonché il livello di sviluppo economico di entrambe le Parti.

4. La commissione mista studia le possibilità e fa delle raccomandazioni in vista di un'efficace e coerente utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili, oltre le tariffe della nazione più favorita e le preferenze generalizzate, onde promuovere il commercio di articoli di interesse per l'India.

5. La prima riunione della commissione mista avrà luogo il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. La data, il luogo e l'ordine del giorno esatti saranno decisi attraverso i canali diplomatici.

Bruxelles,

Signor ...

nel corso delle discussioni che hanno permesso di approdare oggi alla conclusione dell'Accordo di cooperazione commerciale tra la CEE e la Repubblica dell'India, la Comunità si è dichiarata pronta a rendere vincolanti le sospensioni tariffarie già applicate in via autonoma nei confronti dei prodotti sottoelencati che risultano di particolare interesse per l'India. Tali concessioni resteranno valide finché non saranno confermate o modificate nel quadro del GATT, con l'accordo di entrambe le Parti.

Elenco dei prodotti in oggetto

N° della tariffa	Designazione delle merci	% vincolante proposta
09.02	Tè:	
	A. Presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5
	B. Altro	0
09.04	Pepe del genere "piper" :	
	A. Non tritato né macinato:	
	I. (a) destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	0
09.08	Noci moscate, macis, anomi e cardamomi:	
	B. Tritati o macinati:	
	III. anomi e cardamomi	0
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06, 41.07 e 41.08:	
	A. Di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0

Le saremmo grati se volesse cortesemente confermare, a nome della Repubblica dell'India, l'accordo di cui sopra.

Colgo l'occasione per rinnovarle i sensi della mia più alta considerazione.

Sig. ...

Capo della delegazione dell'India

Bruxelles,

Signor ...

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera del del seguente tenore:

"Nel corso delle discussioni che hanno permesso di approdare oggi alla conclusione dell'Accordo di cooperazione commerciale tra la CEE e la Repubblica dell'India, la Comunità si è dichiarata pronta a rendere vincolanti le sospensioni tariffarie già applicate in via autonoma nei confronti dei prodotti sottoelencati che risultano di particolare interesse per l'India. Tali concessioni resteranno valide finché non saranno confermate o modificate nel quadro del GATT, con l'accordo di entrambe le Parti.

Elenco dei prodotti in oggetto

N° della tariffa	Designazione delle merci	% vincolante proposta
09.02	Tè:	
	A. Presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5
	B. Altro	0
09.04	Pepe del genere "piper":	
	A. Non tritato né macinato:	
	I. (a) destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	0
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
	B. Tritati o macinati:	
	III. amomi e cardamomi	0
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06, 41.07 e 41.08:	
	A. Di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati, con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0

Le saremmo grati se volesse cortesemente confermare, a nome della Repubblica dell'India, l'accordo di cui sopra."

A nome della Repubblica dell'India, mi prego di confermare l'accordo di cui sopra.

Colgo l'occasione per rinnovarle i sensi della mia più alta considerazione.

Sig. ...

Capo della delegazione della Comunità

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' IN MERITO
AGLI ADEGUAMENTI TARIFFARI

La Comunità conferma che il regime delle preferenze generalizzate (RPG), istituito in via autonoma dalla CEE in data 1° luglio 1971 sulla base della risoluzione n. 21 (II) del 1968 della Seconda Conferenza dell'UNCTAD, include prodotti in ordine ai quali l'India ha richiesto la sospensione totale dei dazi nel corso dei negoziati sull'Accordo di cooperazione commerciale, firmato in data odierna.

La Comunità dichiara essere disposta, nell'ambito degli sforzi rivolti al miglioramento del regime delle preferenze generalizzate, a tenere conto dell'interesse dell'India ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità.

La Comunità è anche disposta ad esaminare, all'interno della Commissione mista, la possibilità di operare ulteriori adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo degli scambi tra l'India e la Comunità.

La Comunità constata che nello stesso spirito anche l'India sarà disposta a discutere in Commissione mista le eventuali proposte della Comunità in merito all'introduzione, da parte dell'India, di adeguamenti tariffari che incidono sull'incremento degli scambi tra le due Parti, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'India.

DICHIARAZIONE DELL'INDIA IN MERITO AGLI ADEGUAMENTI TARIFFARI

L'India constata che la Comunità è disposta, nell'ambito degli sforzi rivolti a migliorare il regime delle preferenze generalizzate, a tenere conto dell'interesse dell'India ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità. In merito, l'India segnalerà all'attenzione della Comunità gli elementi del regime comunitario per il 1974 delle preferenze generalizzate suscettibili di miglioramento, con particolare riferimento all'insieme delle disposizioni contenute nella Dichiarazione Comune d'Intenzione.

L'India constata inoltre che la Comunità è anche disposta ad esaminare in Commissione mista le possibilità di procedere ad ulteriori adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo degli scambi tra l'India e la Comunità.

A tal fine, l'India comunicherà alla Comunità, perché venga esaminato nella prima sessione della Commissione mista, l'elenco dei prodotti in ordine ai quali desidera la sospensione totale dei dazi.

L'India è inoltre disposta a discutere in Commissione mista le eventuali proposte della Comunità in merito all'introduzione, da parte dell'India, di adeguamenti tariffari che incidano sull'incremento degli scambi tra le due Parti, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'India.